



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2017/228 del 20/12/2017

Oggetto: ORDINANZA DEL DIRIGENTE DI ISTITUZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' LUNGO LA S.P. N. 81 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON LA S.P. N. 32 "MIRANESE" E LA ROTATORIA CON LA S.P. N. 81 - VIA MONFERRATO, NEI COMUNI DI MIRA E SPINEA

Proposta n° 2017/24/587

Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Collaboratore: ANDREA MENIN

IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali
- dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti:

- che il tratto della S.P. n. 81 "Spinea - Marghera" compreso tra la rotatoria con la S.P. n. 32 "Miranese" in Comune di Spinea e la rotatoria con la S.P. n. 81 – Via Monferrato in Comune di Mira, è di competenza della Città metropolitana di Venezia;

- che un ulteriore tratto della S.P. n. 81 – Via Monferrato di competenza della Città metropolitana di Venezia è posto tra la rotatoria con la S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” e la rotatoria con la S.P. n. 30 “Oriago – Caltana”, per un’estensione di circa 220 ml;
- le caratteristiche geometrico-funzionali e plano-altimetriche dei tratti della Strada Provinciale n. 81 “Spinea - Marghera” e n. 81 – Via Monferrato sopra descritti;
- che i tratti di S.P. n. 81 sopra descritti ricadono fuori dai centri abitati di Spinea e Mira;
- l’art. 142, comma 2, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che prevede che gli Enti proprietari possono fissare limiti di velocità massimi diversi da quelli fissati al comma 1;
- che nell’ambito del Progetto “Strade Sicure” è stato eseguito un intervento di moderazione del traffico lungo il tratto di S.P. n. 81 ricadente nel Comune di Spinea;
- le tipologie ed i volumi di traffico veicolare rilevati a seguito di tale intervento e alle indagini effettuate lungo la Strada Provinciale n. 81;
- l’ordinanza dirigenziale n. 232/2016 del 16.08.2016, con la quale si sono istituiti i limiti massi di velocità lungo un tratto di S.P. n. 81 sopra richiamato;
- che nel corso dell’anno la Città metropolitana ha eseguito i lavori di installazione di nuovi dispositivi di ritenuta al fine di migliorare la sicurezza stradale lungo un tratto di S.P. n. 81 oggetto della presente ordinanza;

Considerato che sulla base dei dati degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale richiamati, si può ritenere che le criticità relative alla velocità di percorrenza della S.P. n. 81 che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza n. 232/2016 del 16.08.2016 appaiono rimosse essendo stati drasticamente ridotti i comportamenti maggiormente lesivi della sicurezza stradale e ridotte le velocità medie e assolute di percorrenza dei veicoli sulla stessa strada provinciale.

Ravveduto che per i motivi di cui sopra e al fine di armonizzare le esigenze di sicurezza, di fluidità del traffico, e di minor impatto sulla qualità dell’aria, si intende procedere alla revisione dei provvedimenti già adottati relativi all’imposizione di limiti di velocità lungo la Strada Provinciale n. 81 “Spinea – Marghera” nel tratto compreso tra la rotatoria con la S.P. n. 32 “Miranese” in Comune di Spinea e la rotatoria con la S.P. n. 81 – Via Monferrato in Comune di Mira, e del tratto compreso tra la rotatoria S.P. n. 81 – Via Monferrato e la rotatoria con la S.P. n. 30 “Oriago – Caltana”, di competenza della Città metropolitana di Venezia;

visti:

- gli artt. 5 e 6, 39, 116, 141 e 142 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 e s.m.i.;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l’art. 28 dello statuto della Città metropolitana di Venezia;
- l’art 55 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del 29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;

ORDINA

1. l’istituzione del limite di velocità di 70 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 81 “Spinea - Marghera” nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con la S.P. n. 32 “Miranese” in

Comune di Spinea e il Km 4+470 in prossimità dell'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 – Via Monferrato in Comune di Mira;

2. l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 81 “Spinea - Marghera” nel tratto compreso tra il Km 4+470 e l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 – Via Monferrato in Comune di Mira;
3. l'istituzione del limite di velocità di 50 km/h, in entrambi i sensi di marcia, lungo il tratto di Strada Provinciale n. 81 – Via Monferrato nel tratto compreso tra l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 81 “Spinea - Marghera” e l'intersezione a rotatoria con la S.P. n. 30 “Oriago – Caltana” in Comune di Mira;
1. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

A V V E R T E

- che la presente ordinanza revoca tutte le precedenti disposizioni relative ai limiti di velocità massima lungo il tratto della S.P. n. 81 “Spinea – Marghera” nel tratto compreso tra la rotatoria con la S.P. n. 32 “Miranese” in Comune di Spinea e la rotatoria con la S.P. n. 81 – Via Monferrato in Comune di Mira, e del tratto compreso tra la rotatoria S.P. n. 81 e la rotatoria con la S.P. n. 30 “Oriago – Caltana”, di competenza della Città metropolitana di Venezia;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con inizio dalle ore 12:00 del 08.01.2018, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Spinea e Mira;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

**IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN**

atto firmato digitalmente

